



Accordo del 29 novembre 1996

tra il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera

RS 0.192.122.51; RU 2001 1033

Traduzione

Modifica dell'accordo mediante scambio di lettere del 5/18 ottobre 2017

Conclusa il 18 ottobre 2017
Entrata in vigore il 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa hanno convenuto le seguenti modifiche:

Art. 14 cpv. 1

1. Fatto salvo l'articolo 21 del presente Accordo, il Presidente della Federazione internazionale, il Segretario generale, o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari del Segretariato godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale pubblico e agli usi internazionali.

Art. 23 lett. a

Le autorità svizzere adottano tutte le misure atte ad agevolare l'entrata ed il soggiorno in territorio elvetico, nonché l'uscita del medesimo, di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Federazione internazionale, ossia:

- a) il Presidente della Federazione internazionale, il Segretario generale o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, e gli alti funzionari del Segretariato nonché i rispettivi familiari a carico che convivono con essi;

